

Trasferimenti ed amministrazione

IL TRUST NEL SISTEMA FISCALE ITALIANO

Un istituto giuridico che si va diffondendo sempre di più nell'ordinamento italiano.
La sua disciplina e i casi in cui si applicano le norme contro l'elusione fiscale

*Trust is a legal institution become popular in the Italian legal system.
This article is meant to illustrate the Trust rules and some cases of fiscal elusion*

di Emanuele Pistone*

— Il *Trust* è un istituto giuridico di origine anglosassone (infatti "trust" è un termine inglese che significa fiducia) che, nella pratica, si è rivelato efficace nell'amministrazione autonoma e separata di un patrimonio privato. L'Italia, ratificando con la Legge 364/89 la Convenzione dell'Aja del 1° luglio del 1985, ha recepito il *Trust* nel proprio ordinamento, almeno sul piano del riconoscimento giuridico dei suoi effetti.

I soggetti del Trust

Con il *Trust*, una persona definita *disponente* (*settlor*) trasferisce la proprietà di alcuni suoi beni ad un'altra chiamata *amministratore* (*trustee*).

Quest'ultima sarà il soggetto proprietario di tali beni e dovrà amministrarli a favore del *beneficiario* (*beneficiaries*) designato nell'atto di costituzione del trust.

Ruolo cruciale è svolto, quindi, dall'amministratore nella sua duplice veste di titolare di ogni diritto sul patrimonio immesso nel trust e responsabile del raggiungimento degli obiettivi del trust stesso.

L'amministratore non può, però, godere dei frutti derivanti dal patrimonio posseduto, che, invece, devono essere destinati ad uno scopo specifico od a soddisfare gli interessi di un beneficiario.

Vi è, inoltre, un quarto soggetto: il *guardiano* (*protector*). Tale figura non è dotata di alcun diritto, ma di poteri nei confronti del patrimonio e del Trust con funzioni di vigilanza sull'operato dell'amministratore al fine di accertare

il perseguimento degli scopi del Trust. Se l'atto istitutivo del Trust lo prevede il guardiano può anche revocare l'amministratore e nominarne uno nuovo.

Il patrimonio in Trust (Trust Fund)

Nel Trust possono essere trasferiti sia beni mobili sia immobili, oltre a qualunque altro diritto disponibile, ovverosia tutti quei beni suscettibili di valutazione economica. I beni conferiti in Trust non si confondono con il patrimonio personale dell'amministratore, ancorché questi ne sia il mero titolare, mentre della proprietà sostanziale ne usufruiscono i beneficiari.

Tale patrimonio, inoltre, non è aggredibile da parte dei creditori del disponente né da quelli personali dell'amministratore.

Aspetti fiscali

Generalità

L'istituto in parola, ancorché riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, non ha avuto riscontro in termini di disciplina fiscale che, pertanto, non individua uno specifico trattamento al riguardo.

Di conseguenza il trattamento tributario da riservare alle complesse operazioni riconducibili al trust deve essere ricavato nelle disposizioni fiscali vigenti.

Il contribuente italiano che desideri porre in essere un Trust nel nostro Paese può, quindi, far uso dello strumen-

* Collegio di Milano

to del "Diritto di Interpello" per avere un parere dall'Amministrazione Finanziaria sulla soluzione prospettata.

Per determinare con ragionevole certezza il trattamento tributario da applicare ad un trust è necessario riferirsi al suo atto istitutivo, considerando che il trust potrebbe assumere le forme più diverse, e successivamente ai tre momenti della vita di un trust, che sono:

1. trasferimento dei beni in trust da parte del disponente;
2. generazione dei redditi derivanti dai suddetti beni;
3. loro trasferimento al beneficiario.

Si segnala come l'atto istitutivo (*Trust deed*) assuma rilievo in termini di imposizione indiretta come si dirà in seguito. Ai fini delle imposte sui redditi il presupposto impositivo può essere determinato dalla residenza ai fini fiscali del disponente o del beneficiario nel territorio dello Stato; altro presupposto potrebbe sorgere in presenza di trust residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato oppure di trust non residenti che, comunque, possano essere "attratti nell'orbita" del territorio dello Stato con assoggettamento ad imposizione in Italia.

In merito alle imposte indirette può essere segnalato, quale presupposto impositivo, l'esistenza dei beni in Italia di cui si richiede l'intestazione all'amministratore od al beneficiario.

L'imposizione diretta

Una prima distinzione da fare riguarda la residenza fiscale del trust.

Infatti, secondo l'art. 73, comma 3, del d.P.R. 917/86 un trust è residente, ai fini fiscali, in Italia nel caso in cui mantenga nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede della amministrazione e dell'oggetto principale.

Nel caso in cui il trust non sia residente in Italia, il fattore che lo rende tassabile nel nostro Paese è il realizzo di redditi che trovano la loro fonte in Italia⁴.

Trasferimento dei beni in trust

Ai fini delle imposte sui redditi, il trasferimento dei beni in trust da parte di un disponente persona fisica non imprenditore, è fiscalmente neutrale in quanto il passaggio avviene a titolo gratuito e, quindi, non riconducibile alla fattispecie dei redditi diversi².

Detta fattispecie, poi, non è assimilabile neppure al conferimento di beni in società, a sua volta assimilato, ai fini IRPEF, ad una cessione a titolo oneroso.

Le medesime considerazioni valgono circa la persona

fisica imprenditore che trasferisce in trust beni diversi da quelli relativi all'impresa³.

Un discorso particolare e più articolato deve essere fatto nel caso di disponente persona fisica esercente attività d'impresa o società di capitali che trasferisce in trust beni relativi all'impresa⁴.

Come detto in precedenza il trasferimento dei beni in trust è un atto a titolo gratuito quindi non produttivo di corrispettivi e non imponibile fiscalmente e ciò con validità sia nel caso di trasferimento di beni merce dell'impresa sia di immobilizzazioni.

Però gli artt. 85 e 86 del d.P.R. 917/86, nonostante la suddetta condizione, attraggono a tassazione qualunque modalità, mediante la quale i beni relativi all'impresa sono trasferiti ad altri soggetti senza corrispettivo⁵.

Di conseguenza è necessario identificare l'importo da assoggettare a tassazione.

L'art. 85 comma 2 del d.P.R. 917/86 prevede la valorizzazione dei beni merce destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa al loro valore normale, sulla base delle modalità citate dall'art. 9 comma 3, dello stesso decreto.

Lo stesso dicasi per i beni suscettibili di produrre plusvalenza.

Pertanto, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del d.P.R. 917/86, i beni relativi all'impresa trasferiti in trust verranno valorizzati al loro valore normale.

Ne consegue che la plusvalenza imponibile in capo al disponente residente sarà pari alla differenza tra il valore normale dei beni trasferiti in trust ed il loro valore residuo contabile.

Nell'ipotesi in cui l'assegnazione dei beni in trust abbia ad oggetto partecipazioni si deve considerare quanto previsto dal regime di esenzione denominato "*Participation exemption*" (Pex)⁶.

Redditi derivanti da beni in trust

Abbiamo visto che il patrimonio trasferito nel trust fund può originare dei redditi imponibili in Italia rientranti nelle categorie previste dall'art. 6 del d.P.R. 917/86.

A seconda del tipo di reddito si applicherà la disciplina fiscale prevista per ciascuna fattispecie reddituale con l'onere, però, di dover individuare il soggetto in capo al quale operare la tassazione.

Presupposto per l'identificazione del soggetto passivo d'imposta è capire chi possiede i redditi tassabili⁷.

Il disponente non è mai soggetto passivo d'imposta in quanto non possiede i redditi derivanti dai beni in trust. Infatti il disponente si spoglia di detti beni, perdendo

ogni diritto reali sugli stessi.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui disponente e beneficiario siano lo stesso soggetto.

Eccezione sorge nel caso in cui il disponente sia anche amministratore in relazione a beni di sua proprietà.

In questo caso il disponente non si spossessa dei suoi beni e quindi ne rimane proprietario con conseguente disponibilità economica dello stesso, ancorché nelle vesti di amministratore, divenendo soggetto passivo d'imposta.

Il beneficiario vanta, sui beni in trust, un diritto di aspettativa di ricevere i frutti dei beni, solo in alcune forme di trust (trust fissi) e l'amministratore è tenuto ad attribuzioni di ricchezza a scadenze e per importi prestabiliti⁴.

Il beneficiario non gode di alcun diritto reale sul patrimonio del trust e non ha alcun titolo per richiedere all'amministratore l'attribuzione diretta dei redditi derivanti dai beni in trust.

Il beneficiario non può essere, quindi, identificato come soggetto passivo d'imposta.

Inoltre, a suffragare ulteriormente questa tesi, vi è il fatto che la figura del beneficiario è eventuale, cioè potrebbe essere determinato solo durante la vita del trust per esempio, in un momento successivo alla produzione del reddito imponibile in Italia.

L'eccezione potrebbe sorgere nel caso in cui si parlasse di "trust nudo"⁵ cioè con beneficiario determinato e amministratore privo di potere gestionale.

In questo caso il trust è da considerarsi trasparente dato che rappresenterebbe un soggetto "fittiziamente interposto"⁶ con tassazione in capo ai beneficiari.

Per quanto riguarda l'amministratore, sui beni in trust, questi dispone di diritti compressi in quanto sono soggetti al doppio vincolo di destinazione e segregazione.

L'amministratore può disporre dei beni in trust e dei redditi da questi derivanti solo ai sensi di quanto disposto dall'atto istitutivo o nell'interesse del beneficiario o per lo scopo per il quale il trust è stato istituito.

Da ciò deriva che l'amministratore, non avendo nella sua sfera personale il patrimonio in trust⁷, non è sog-

getto passivo d'imposta.

Discorso diverso viene fatto per il trust.

La tesi prevalente in tal senso si fonda su quanto previsto dal comma 2 dell'art. 73 del d.P.R. 917/86 che ricomprende tra i soggetti passivi dell'IRES anche "le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti dei quali il presupposto d'imposta si verifica in modo unitario ed autonomo(...)".

E' chiaro che l'organizzazione deve essere valutata con riguardo alla singola fattispecie di trust.

Per i trust non residenti si può ritenere applicabile l'art. 73 comma 1, let. d) del d.P.R. 917/86 che attrae nell'orbita dei soggetti IRES gli enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

Quindi si può concludere che il trust sia il soggetto passivo IRES e questo, oltre che per quanto esposto sopra, anche per ciò che la pratica ci offre.

Nel caso in cui ne ricorrono i presupposti, il trust potrà inoltre essere soggetto IRAP, anche se è molto più facile che sia una società di capitali residente, di cui il trust è proprietario, a svolgere l'attività produttiva che è il presupposto per l'applicazione dell'IRAP.

Dato che il trust non risulta essere sempre soggetto d'imposta, ma che in termini generali questa è la soluzione più comunemente applicabile, sorge la necessità di individuare la residenza del trust.

A questo proposito bisogna suddividere il trust in:

1. trust residente;
2. trust non residente.

L'art. 73, comma 3, del d.P.R. 917/86 recita: "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato".

Quindi se solo uno dei requisiti citati è presente allora il trust è considerato residente e soggetto all'IRES per tutti i redditi ovunque prodotti.

Eventualmente la sede dell'amministrazione potrà coincidere con la residenza dell'amministratore.

NOTE

¹ Vedi art. 23 del d.P.R. 917/86.

² Ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 917/86, il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato sul corrispettivo percepito, elemento che, nel caso in esame, è assente.

³ Di cui all'art. 65 del d.P.R. 917/86.

⁴ Sia beni merce, sia strumentali.

⁵ Difatti il comma 2 dell'art. 85 del d.P.R. 917/86 ri-

comprende tra i ricavi "il valore normale dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa". Lo stesso recita il comma 1, let. c 9 dell'art. 86 del d.P.R. 917/86 in merito alle plusvalenze patrimoniali.

⁶ Vedi art. 58, comma 2 e art. 87 del d.P.R. 917/86.

⁷ Vedi artt. 1 e 72 del d.P.R. 917/86.

⁸ Cfr. A. Giovannini, *Problematiche fiscali del trust*, in

Boll. Trib. 15/16 del 2001.

⁹ In cui il trustee è influenzato dal potere direzionale del settlor.

¹⁰ Vedi art. 37 del d.P.R. 600/73.

¹¹ La Convenzione dell'Aja relativa alla legge sul trust prevede espressamente che: "i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee".

Riguardo all'oggetto principale del trust si possono applicare le disposizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 73 del d.P.R. 917/86.

Quindi i trust interni non esercenti attività d'impresa si possono considerare sempre residenti ai fini fiscali e di conseguenza saranno soggetti a tassazione in Italia secondo il Capo III, Titolo II del d.P.R. 917/86.

Nel caso in cui il trust sia riconosciuto, ai fini fiscali, come soggetto passivo d'imposta non residente senza stabile organizzazione in Italia, il reddito sarà determinato sulla base degli artt. 153 e 154 del d.P.R. 917/86, cioè saranno tassati solo i redditi prodotti in Italia con esclusione di quelli esenti e/o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

In tema di trust residenti in altri Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto trattati contro le doppie imposizioni è necessario individuare il corretto trattamento fiscale applicabile ai redditi di fonte italiana. Ciò può essere fatto solo con riferimento alle singole convenzioni.

Attribuzione dei redditi derivanti dai beni in trust al beneficiario

Le attribuzioni di ricchezza poste in essere dall'amministratore a favore del beneficiario residente in Italia saranno soggette ad IRPEF/IRES solo in presenza del presupposto impositivo di cui all'art. 1 del d.P.R. 917/86⁴². Se si considera soggetto passivo il trust si può ritenere che i redditi originati dai beni in trust non mantengano una loro caratterizzazione reddituale una volta confluiti nel *trust fund*.

Emergerebbe quindi il dubbio che si possa attribuire un diverso trattamento tributario in tema di imposte sui redditi a seconda che l'oggetto del trasferimento al beneficiario siano beni in origine conferiti dal disponente o redditi da questi originati.

Si può ritenere che il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi in capo al beneficiario sarà determinato facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento tributario, senza che rilevino differenziazioni in base all'origine dell'attribuzione di ricchezza ricevuta dall'amministratore⁴³.

E' comunque da ritenere valida l'ipotesi secondo cui i redditi originati dai beni in trust, già tassati in capo a quest'ultimo, possano essere soggetti ad imposizione diretta in capo al beneficiario⁴⁴.

Al fine di definire il trattamento fiscale delle attribuzioni di reddito al beneficiario è fondamentale determinare il tipo di reddito attribuito sulla base dell'art. 6 del d.P.R. 917/86.



Andrea Mantegna, *Ludovico Gonzaga e la sua famiglia*, (1470 ca.)

E' importante sottolineare come non sia possibile trarre delle conclusioni per tutte le fattispecie di trust in quanto diversa è la natura di ciascun atto istitutivo, delle obbligazioni dell'amministratore e dei diritti vantati dal beneficiario nei confronti del patrimonio del trust.

Nel caso dei trust fissi, dove ad esempio il beneficiario percepisce un *quantum* periodico, possiamo trovarci di fronte al contenuto dell'art. 50 let. i) del d.P.R. 917/86⁴⁵, oppure a quanto disposto dall'art. 44 comma 1, let h) del medesimo decreto⁴⁶.

Nel caso di trust discrezionali, in cui l'amministratore decide quanto e quando attribuire al beneficiario, l'aleatorietà ed il titolo gratuito delle attribuzioni non permettono di far rientrare queste ultime in alcuna categoria reddituale.

Un'eccezione può sorgere nel momento in cui ad un beneficiario, esercente attività d'impresa, venga attribuita ricchezza che diventa parte dei beni d'impresa, generando, così, una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRPEF/IRES e IRAP⁴⁷.

Quindi si può concludere affermando che le attribuzioni ad un beneficiario non imprenditore sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi in quanto non si può considerare reddito l'attribuzione in oggetto.



L'imposizione indiretta

La trattazione dell'argomento in parola verterà sull'analisi dell'applicazione al trust delle seguenti imposte indirette:

1. Imposta di registro;
2. Imposta sul valore aggiunto;
3. Imposta di successione e donazione.

Imposta di registro

Come per le imposte dirette anche per quelle indirette non esiste, al momento, una disciplina specifica relativa al trust. Per capire se l'atto istitutivo del trust debba soggiacere all'imposta in esame non si può far altro che analizzare i principi generali di detta imposta desumibili dal d.P.R. 131/86.

Il presupposto per l'applicazione dell'imposta in parola è

la presenza di un atto soggetto all'obbligo di registrazione. L'atto istitutivo del trust, in assenza di un contemporaneo trasferimento di beni, si può ricondurre al contenuto dell'art. 11, parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86¹⁸ che assoggetta ad imposta di registro fissa detto atto.

Tale interpretazione è stata condivisa anche dal SECIT con la delibera n. 33 del 1988.

Il Ministero delle Finanze ha prodotto un proprio contributo in materia¹⁹ concludendo che l'imposta di registro è applicabile in misura fissa all'atto costitutivo di un fondo patrimoniale.

Attraverso tale istituto si possono ottenere effetti simili²⁰ a quelli del trust e, quindi, per analogia, l'imposta di registro può essere applicata all'atto istitutivo del trust.

Nel caso in cui l'atto istitutivo abbia un contenuto patrimoniale sarebbe sensata l'applicazione dell'art. 9, parte I della Tariffa allegata al d.P.R. 131/86, che considera soggetti ad imposta di registro al 3% gli atti, diversi da quelli indicati in altri articoli della tariffa, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Come per le imposte dirette bisogna rifarsi ai singoli atti istitutivi del trust dato che non esiste una disciplina fiscale organica in materia.

Nel caso di trust diversi da quelli "liberali", come ad esempio un trust utilizzato nel contesto di un'attività d'impresa per detenere beni in garanzia, si ravvisa un contenuto patrimoniale nel qual caso si renderebbe necessario l'applicazione dell'imposta di registro al 3%.

La determinazione della base imponibile si ha prendendo il valore normale dei beni oggetto del trasferimento.

Imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto si applicherebbe, in via generale, solo nei confronti di disponente imprenditore o esercente arti e professioni che intende trasferire in trust beni oggetto dell'attività d'impresa o della professione liberale.

L'art. 2 del d.P.R. 633/72 indica come imponibili i trasferimenti a titolo gratuito, ritenendo quindi che gli atti di trasferimento dei beni in trust, da parte dei soggetti di cui all'art. 1 del d.P.R. 633/72, siano soggetti all'imposta nel

NOTE

¹² Possesso di redditi in danaro o in natura, rientranti in una delle categorie di cui all'art. 6 del d.P.R. 917/86.

¹³ Vedi P. Troiano, *Il trust. Aspetti fiscali*, 2004, pag. 57.

¹⁴ Vedi P. Troiano *op.cit.*, pag. 58.

¹⁵ "Assegni periodici, comunque denominati alla cui

produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro".

¹⁶ "Gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale".

¹⁷ Vedi art. 88 del d.P.R. 917/86.

¹⁸ "(...) scritture private autenticate (...) non aventi

per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (...)". Ovviamente nella casistica rientrano anche gli atti pubblici.

¹⁹ C.M. n. 221/E del 30 novembre 2000.

²⁰ Ad esempio la segregazione del patrimonio.

momento in cui sono destinati a finalità estranee a quelle d'impresa e dell'arte o professione.

Ciò dovrebbe consentire la detrazione dell'imposta assolta in sede di acquisto dei beni trasferiti in trust.

Nel caso in cui i beni trasferiti in trust siano relativi all'impresa e soggiacciano all'IVA, per il principio di alternatività IVA-Imposta di registro²¹, quest'ultimo tributo si renderà applicabile in misura fissa.

Secondo alcuni autori²² il trust potrebbe essere soggetto all'IVA, ma dovrebbe trattarsi di un trust, nell'ambito del quale viene esercitata l'attività d'impresa, o comunque di un ente non commerciale che svolga anche operazioni commerciali rilevanti ai fini IVA.

Se, quindi, il trust si configurasse come soggetto IVA, gli atti come la cessione di beni e/o le assegnazioni ai beneficiari rientrerebbero nel campo di applicazione dell'imposta sulla base della qualificazione del trust, in quanto considerato ente commerciale o ente non commerciale.

Imposta sulle successioni e donazioni

L'imposta sulle donazioni è stata abolita ai sensi dell'art. 13 della legge 383/2001 con riferimento esclusivo agli atti di donazione ed altre liberalità tra vivi a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti sino al 4° grado.

Quindi i medesimi atti, effettuati nei confronti dei soggetti diversi da quelli citati, sono colpiti dall'imposta.

Nel caso del trust, quindi, è necessario identificare il "donatario" se nelle vesti dell'amministratore o del beneficiario, al fine di determinare il grado di parentela con il disponente (donante).

L'imposta sulle successioni è stata anch'essa soppressa a decorrere dal 25 ottobre 2001 con l'art. 3 della legge 383/2001 e non è stata sostituita con altri tributi.

Il trust come strumento elusivo?

Come abbiamo visto il trust è uno strumento che, nonostante non abbia una precisa disciplina fiscale, viene comunque utilizzato nel nostro Paese.

L'art. 167 del d.P.R. 917/86 ha introdotto una disposizione antielusiva in tema di redditi prodotti da imprese estere partecipate da soggetti residenti in Italia.

Il trust è un istituto giuridico non regolato dalle norme nazionali, quindi risulta complesso applicare a detta figura la disciplina fiscale italiana (nella fattispecie l'art. 167 del d.P.R. 917/86).

Si può, quindi, concludere che la disposizione antielu-

siva, di cui all'art. 167 del d.P.R. 917/86, non possa essere applicata nei confronti del disponente e/o beneficiario residenti in Italia, di un trust residente in un paradiso fiscale.

Un'altra fattispecie elusiva è quella prevista dall'art. 37 del d.P.R. 600/73 relativa alla interposizione fittizia.

Ci si domanda, quindi, se l'amministratore possa essere considerato un soggetto interposto, con interponente il disponente o il beneficiario ai sensi della norma in parola.

Circa l'interposizione fittizia, alla base dell'applicabilità dell'art. 37 del d.P.R. 917/86, si può argomentare che detta interposizione sia da interpretare in modo da verificare le effettive funzioni dell'interposto dovendosi, quindi, parlare di interposizione fittizia in tutti quei casi in cui manchino sia un'effettiva funzione sia l'interesse dell'interposto diverso da quello di celare il vero titolare dei rapporti giuridici e dei relativi redditi.

Sulla base di quanto discusso, l'amministratore non può essere ricondotto ad un interposto fittizio in quanto detta figura vanta dei diritti sul patrimonio in trust.

Un'eccezione si può fare nel caso di trust in cui il disponente mantenga la facoltà di disporre dei beni in trust con conseguente attrazione della fattispecie nel novero del negozio simulato con tassazione dei redditi generati dal patrimonio trasferito in capo al disponente residente.

Un'altra norma antielusiva è prevista dall'art. 37-bis del d.P.R. 600/73.

L'atto istitutivo del trust si può considerare non rientrante nel campo di applicazione della norma antielusiva citata, in quanto il trust non rientra tra le operazioni a cui la norma è applicabile.

Si può concludere ipotizzando che, solo nel caso in cui al trust siano riconducibili alcune operazioni di cui al comma 3 dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/73 (con la contemporanea sussistenza delle altre condizioni), si possa applicare al trust la norma antielusiva in oggetto.

Pronunce dell'Agenzia delle Entrate

Con l'istanza di interpello del 24 settembre 2002 n. 911-7/2002 è stato chiesto se il trust potesse essere considerato come soggetto passivo IRPEG ai sensi dell'art. 87 comma 2 del d.P.R. 917/86.

L'Agenzia delle Entrate ha concluso che mancando il requisito dello spossessamento è il disponente e non il trust ad essere soggetto passivo d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha ravvisato inoltre l'ipotesi di

trust nudo o simulato ma non certo quella del trust discrezionale²³, in mancanza del requisito della discrezionalità, appunto.

L'Agenzia delle Entrate, con parere del 28 settembre 2004, risponde nel seguente modo.

Per quanto concerne l'atto costitutivo del trust, se redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata, è soggetto ad imposta di registro in misura fissa²⁴.

Secondo l'Agenzia delle Entrate se l'atto di conferimento dell'immobile nel trust non evidenzia alcun *animus donandi* non è soggetto ad alcuna imposta sulle donazioni, ma solo all'imposta di registro al 3% dato che la prestazione in oggetto presenta un contenuto patrimoniale.

Nel caso di trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari, l'Agenzia delle Entrate prevede l'applicazione dell'imposta di registro al 3%.

Con riguardo alle imposte sui redditi, secondo l'Agenzia delle Entrate, il trust risulta soggetto passivo ai fini IRES ai sensi dell'art. 73 comma 2 del d.P.R. 917/86.

Nel caso in questione l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato i presupposti per qualificare il trust come ente non commerciale, concludendo che tutti i redditi imputabili al trust vadano trattati secondo le disposizioni fiscali proprie degli enti non commerciali.

Giurisprudenza

La giurisprudenza in materia è varia e molto spesso si è pronunciata a favore del trust.

Per citarne solo alcune, il Tribunale di Milano (IV Sez. Civile) in una sentenza dell'8 ottobre 2002 ha ordinato al Conservatore dei RR.II. di Milano di eliminare la riserva apposta alla trascrizione (datata 1° agosto 2002) di un atto in trust del 3 luglio 2002 poiché quest'istituto giuridico è nella sostanza assimilabile al fondo patrimoniale per la famiglia²⁵.

Di conseguenza, per analogia a quanto disposto dall'art. 2647 c.c.²⁶, anche l'atto istitutivo del trust va assoggettato a trascrizione.

Sullo stesso argomento si è espresso il Tribunale di Verona (Sez. III Civile) con sentenza del 6 dicembre 2002, affermando che non si può contestare che l'istitu-

zione di un trust immobiliare non rientra in alcuna delle previsioni di cui agli artt. 2643 e segg. del c.c., ma ciò non implica la non trascrivibilità dell'atto.

Essendo quindi il trust inesistente nel panorama giuridico italiano si ricorre all'art. 12 della Convenzione dell'Aja la quale prevede che: *"il trustee che desidera registrare beni mobili e immobili o i documenti attinenti, avrà facoltà di richiedere l'iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del trust, a meno che ciò sia vietato o sia incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo"*.

La legge italiana non prevede alcun divieto alla trascrizione di un atto qualificato come istitutivo di un trust, né pone incompatibilità tra trascrizione e norme interne.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi Sez. I, con sentenza del 3 ottobre 2001, ha sostenuto che il trasferimento della nuda proprietà di un bene immobile ad un trust sconta soltanto l'imposta di registro al 3% e non quella di donazione mancando l'*animus donandi* del *settlor* al *trustee* e la causa.

A questa soluzione si è opposta la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sez. VIII con sentenza del 12 febbraio 2001 che ha legittimato il prelievo dell'imposta di donazione, giustificandolo con l'impovertimento definitivo del *settlor* che in un trust fisso irrevocabile non rientrerà più in possesso dei beni non essendo indicato fra i beneficiari.

Questa sentenza è stata poi ribaltata dall'appello che il contribuente ha presentato presso la Commissione Tributaria Regionale di Venezia con sentenza n. 104/19/02 del 24 ottobre 2002 affermando che vi è assenza di intento di liberalità da parte del *settlor* nei confronti del *trustee* in quanto quest'ultimo rappresenta solo il tramite con cui realizzare il programma voluto che è quello di attribuire un vantaggio patrimoniale ai beneficiari finali.

Rispetto ai beneficiari potrà ravvisarsi liberalità al momento del compimento dell'atto dispositivo alla scadenza del trust.

Inoltre la sentenza esprime come il trust non sia assimilabile ad una donazione di usufrutto, né sotto l'aspetto della causa né sotto quello degli effetti.

NOTE

²¹ Vedi art. 40 d.P.R. 131/86.

²² Vedi C. Pessina, L. Pittaluga *Il trust interno e l'IVA in Il Fisco* n. 13/2004 fasc. 1 pag. 1922.

²³ *Trustee* che è sottoposto alle decisioni del guardiano.

²⁴ Art. 11, tariffa parte I allegata al d.P.R. 131/86.

²⁵ Artt. 167-171 del Codice Civile.

²⁶ Che impone la trascrizione del fondo patrimoniale che ha per oggetto dei beni immobili.